

ISSN 1971-9892

**Guerra e pace nella Costituzione italiana (note
minime su una spinosa e inquietante questione)**

fascicolo
2026/I

CONSULTA ONLINE

ANTONIO RUGGERI

3 gennaio 2026

ANTONIO RUGGERI

Guerra e pace nella Costituzione italiana (note minime su una spinosa e inquietante questione)**TITLE** *War and Peace in the Italian Constitution (Brief Notes on a Thorny and Disquieting Issue).*

ABSTRACT Dopo aver rilevato che il valore fondamentale della pace è strumentale all'affermazione dei valori restanti, obbligati in tempo di guerra a patire una contrazione ora più ed ora meno vistosa del loro formidabile potenziale espressivo, lo scritto rileva che la guerra offensiva, categoricamente vietata dalla Costituzione, costituisce una spia preoccupante di un possibile salto ordinamentale in seno allo Stato. L'ipotesi, poi, che gli atti che vi danno luogo possano essere dichiarati invalidi appare meramente teorico-astratta, mentre maggior affidamento può farsi nei riguardi di pratiche di resistenza diffusa affermatesi in seno alla comunità. Si rileva quindi la limitata capacità di tenuta del modello costituzionale riguardante la gestione dei fatti bellici, che richiede l'osservanza di procedure difficilmente rispettabili, e si conclude rilevando che le guerre del tempo presente disvelano, per un verso, l'obiettivo della conquista e dello sfruttamento dei territori degli Stati aggrediti e, per un altro verso, lo scontro tra sistemi di valori in un quadro complessivo connotato dalla condizione di palese sofferenza in cui al presente versano le liberal-democrazie. La qual cosa dimostra, per la sua parte, essere viepiù impellente il bisogno che gli Stati dell'Occidente europeo si dotino di una difesa comune a presidio della pace.

The essay argues that peace is a foundational value enabling the realization of all others, whose force is necessarily diminished in wartime. Offensive war, constitutionally prohibited, is therefore read as a warning sign of a potential constitutional shift. The invalidation of the acts leading to war remains largely theoretical, while greater weight attaches to practices of diffuse resistance. Contemporary conflicts expose both territorial ambitions and clashes of values, unfolding amid the crisis of liberal democracies and highlighting the urgent need for a common European defense to safeguard peace.

KEYWORDS Pace; ripudio della guerra; diritto di resistenza; difesa della patria; difesa comune europea; consuetudini culturali.

Peace; renunciation of war; right of resistance; defense of the homeland; European common defense; cultural customs

AUTHOR Professore emerito di Diritto costituzionale - Università di Messina



Intervento al Seminario su Pace, Costituzione e diritto internazionale, a conclusione del Corso di Alta Formazione in *Giustizia costituzionale e tutela giurisdizionale dei diritti "Alessandro Pizzorusso"* Pisa 30 gennaio 2026, alla cui data lo scritto, corredato di un circoscritto apparato di note e di riferimenti di lett., è aggiornato.

* * *

SOMMARIO

1. Il carattere servente del valore della pace e della giustizia tra le nazioni nei riguardi dei valori fondamentali restanti, la guerra difensiva quale esito di un bilanciamento costituzionale, quella offensiva quale spia di un possibile salto ordinamentale, il carattere meramente teorico-astratto che la stessa sia dichiarata invalida, maggiormente efficace essendo piuttosto l'opposizione fattavi a mezzo di comportamenti concludenti espressivi di resistenza collettiva. – 2. La limitata capacità di tenuta del modello costituzionale relativamente ai disposti di organizzazione, in specie di quello di cui all'art. 78 della Carta che, alla prova dei fatti, potrebbe rivelarsi impraticabile. – 3. Le ragioni della guerra: non solo a finalità di conquista di territori ma anche indicativa di uno scontro tra sistemi di valori e dello stato di palese sofferenza in cui nella presente, particolarmente sofferta, congiuntura versano le liberal-democrazie, il bisogno impellente che i Paesi dell'Occidente europeo si diano una difesa comune e la conferma che la salvaguardia della pace (e, con essa, dell'intero ordine costituzionale) resti demandata ad una loro efficace azione corale.

1. Il carattere servente del valore della pace e della giustizia tra le nazioni nei riguardi dei valori fondamentali restanti, la guerra difensiva quale esito di un bilanciamento costituzionale, quella offensiva quale spia di un possibile salto ordinamentale, il carattere meramente teorico-astratto che la stessa sia dichiarata invalida, maggiormente efficace essendo piuttosto l'opposizione fattavi a mezzo di comportamenti concludenti espressivi di resistenza collettiva

Cosa resta, nella presente, particolarmente incerta e sofferta congiuntura internazionale, del modello delineato nella Carta costituzionale in tema di guerra? Attorno a quest'interrogativo, per molti versi inquietante, si dà un grumo di questioni la cui soluzione è non poco disagevole ed impegnativa. Tentare di dare una risposta all'uno e di risolvere le altre, seppur in modo largamente approssimativo, appare invero essere un'impresa improba, sol che si pensi che il quadro complessivo si presenta ai nostri occhi assai mobile per un verso, in più punti appannato e persino oscuro per un altro. Si tenga inoltre conto del fatto che i principali protagonisti delle vicende che più da presso possono riguardarci occultano in gran parte i loro disegni, mascherano cioè le loro reali intenzioni e fanno, peraltro, luogo a dichiarazioni continuamente cangianti, risultando perciò il quadro stesso composto da incognite non chiarite, e non chiariti sono altresì la loro mutua combinazione e gli effetti che, anche nel prossimo futuro, potrebbero aversene.

Ad ogni buon conto, si danno – a me pare – alcuni punti fermi ai quali la succinta analisi che ora si avvia può fare capo e dai quali può dunque tenersi nei suoi ulteriori svolgimenti.

Il primo di essi, con molta chiarezza risultante dai lavori preparatori della Carta¹, è che l'unica specie di guerra che la Carta consente è quella a finalità difensiva. Il dettato dell'art. 11 non avrebbe potuto essere più chiaro e risoluto di com'è: il "ripudio" della guerra come

¹ ... a riguardo dei quali, tra gli altri, L. CHIEFFI, *Pace e guerra nel dibattito alla Costituente. Storificazione ed evoluzione interpretativa di principi fondamentali a contenuto vincolante*, in *Nomos*, 1/2023, 1 ss., del quale v., già, *Il valore costituzionale della pace. Tra decisioni dell'apparato e partecipazione popolare*, Liguori, Napoli 1990. V., inoltre, ora, G. BATTARINO, *Ripudio della guerra, limitazioni di sovranità, pace e giustizia nel percorso dell'Assemblea costituente*, in *Questione Giustizia*, 17 luglio 2025.



“strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”, nella sua perentoria formulazione, non lascia spazio per altre ipotesi interpretative. È una formula che evoca un sentimento collettivo di secca condanna e di vero e proprio disprezzo per un buio e doloroso passato che ha visto il nostro Paese rendersi sciagurato complice delle nefandezze della politica hitleriana. È, però, anche una formula che – va riconosciuto – è oggi, in ambito internazionale, rimessa in discussione da nuovi modi d’intendere il carattere “difensivo” della guerra, in nome del quale si giustificerebbero misure militari qualificate a finalità preventiva e, per vero, suscettibili di confondersi con quelle di natura offensiva, presentandosi francamente pretestuose e, peraltro, suscettibili di esporre l’intera umanità ad esiti catastrofici.

La formula in parola, ad ogni buon conto, si porta oltre il sentimento suddetto, ponendosi quale espressione particolarmente efficace del diritto fondamentale alla “non guerra” – come lo si è altrove chiamato² – e racchiudendo, perciò, in sé un significato profondo di ordine assiologico-sostanziale dotato di particolare rilievo giuridico, che si proietta a raggiera per l’intero impianto costituzionale, ovunque lasciando il segno della propria densa valenza.

Per averne immediata conferma è sufficiente tenere a mente la circostanza per cui, per effetto della guerra in ogni sua espressione, offensiva o difensiva che sia, in primo luogo vengono messe a rischio vite umane, con la certezza che un numero assai consistente di esse sarà sacrificato, e, secondariamente, che se ne avranno comunque limitazioni considerevoli per i diritti fondamentali, in ispecie per alcuni che più di altri ne sono coinvolti³. Un argomento, questo, che – com’è chiaro – vale anche per la guerra difensiva; quest’ultima, però, è un male necessario al quale la Repubblica, in ogni sua componente, si trova costretta ad andare incontro al fine di evitare mali ancora maggiori, a partire da quello che non ha prezzo della perdita della dignità degli individui e dell’intera comunità.

La guerra difensiva è, insomma, l’esito inevitabile di un’operazione di “bilanciamento”, nella consapevolezza che essa comunque comporta un costo di incalcolabile entità.

Per vero, l’art. 11 non prescrive espressamente che, in caso di attacco da parte del nemico, *dobbiamo* difenderci; questa prescrizione è, tuttavia, sottesa – come si è venuti dicendo – dall’intera tavola dei valori fondamentali positivizzati ed ha quindi la sua sintesi maggiormente qualificante ed espressiva nel disposto di cui all’art. 52 della Carta, nel suo

² ... nel mio [La pace come bene assoluto, indisponibile e non bilanciabile, il diritto fondamentale a goderne e il dovere di preservarla ad ogni costo](#), Editoriale, in questa [Rivista](#), 27 febbraio 2022. Cfr. al mio punto di vista quello di recente prospettato da T. GRECO, *Critica della ragione bellica*, Laterza, Roma-Bari 2025, e, dello stesso, ora, l’intervista resa a V.A. POSO su *La pace possibile, la pace necessaria, è anche un problema di fiducia e di etica della responsabilità dei cittadini. Un discorso (non solo) filosofico*, in [Giustizia Insieme](#), 13 dicembre 2025, nonché *Pensare la pace come principio. Sui possibili rapporti tra diritto e pace*, relaz. al XXIX convegno della Società italiana di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea (SIDI), Padova 5-6 giugno 2025, in *paper*.

³ Sulle mutue implicazioni che s’intrattengono tra il mantenimento della pace e la salvaguardia dei diritti fondamentali, indicazioni possono aversi da P. CARNEVALE, *Emergenza bellica e compressione dei diritti costituzionalmente garantiti. Qualche prima considerazione anche alla luce dell’attualità*, in *Giur. cost.*, 6/2002, 4509 ss., nonché, se si vuole, dal mio *I diritti fondamentali e la guerra*, in [Dirittifondamentali](#), 1/2023, 209 ss.

fare “sistema” con quello di cui all’art. 54, relativo al dovere di fedeltà alla Repubblica, secondo quanto si avrà modo di precisare meglio a momenti.

Se quanto si è appena osservato ha un senso, se ne ha che l’art. 11, riconsiderato alla luce degli enunciati costituzionali a contorno e nel suo porsi in funzione servente nei riguardi dei valori dagli stessi affermati, è un disposto che ha (e non può non avere) perenne attualità, per la elementare ragione che, qualora in via di astratta ipotesi dovesse venire meno, cadrebbe fatalmente l’intera impalcatura costituzionale. È naturalmente vero anche l’inverso, sol che si ammetta – come devesi – che ogni principio fondamentale è indisponibile e, reggendosi sugli altri, concorre allo stesso tempo e per la propria parte ad assicurarne la stabilità, sì da rendersi indispensabile per la integra trasmissione di ciascuno e dell’intero “sistema” da essi composto nel tempo. Non sarebbe, dunque, concepibile immaginarne né la rimozione “secca” né la sostanziale trasformazione *in peius*, appunto attraverso una eventuale, irragionevole apertura verso guerre a finalità offensiva⁴.

Va, nondimeno, tenuto presente che le notazioni appena fatte hanno un valore meramente teorico, sol che si pensi che, laddove dovesse esser decisa una guerra in disprezzo del ripudio stabilito dalla Carta, di certo essa non sarebbe preceduta e verosimilmente neppure seguita dalla esplicita rimozione ovvero dalla riscrittura dell’art. 11: la guerra, infatti, si farebbe, puramente e semplicemente⁵, restando poi da stabilire quale scenario potrebbe delinearsi in conseguenza del suo esito, in ispecie se si avrà, o no, l’avvento di un nuovo ordine costituzionale. Viene tuttavia da pensare che l’entrata in guerra in disprezzo del suo carattere difensivo sia la spia inequivocabile di un incipiente salto ordinamentale, s’inscriva cioè in un nuovo processo costituente dai risvolti imprevedibili, che perciò, andando a buon fine, si legittimerebbe da sé⁶. Di contro, laddove esso dovesse fallire, potrebbe portare al ristabilimento del vecchio ordine costituzionale, pur se verosimilmente accompagnato da non secondarie innovazioni; e ciò, tanto che di queste ultime si abbia la formale ricezione nella Carta quanto che esse risultino radicate nella sola esperienza.

Certo si è che tra un salto ordinamentale segnato da una involuzione dell’ordinamento in senso autoritario e l’apertura di una guerra o la partecipazione ad una già da altri provocata

⁴ Sui limiti alla revisione costituzionale, per tutti, v. *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale*, a cura di U. Adamo, R. Caridà, A. Lollo, A. Morelli, V. Pupo, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, e, più di recente, J. BAQUERIZO MINUCHE, *I limiti della revisione costituzionale. Uno studio di teoria generale*, Edizioni ETS, Pisa 2024; quanto ad eventuali modifiche degli enunciati espressivi di principi fondamentali a finalità espansiva, v. il mio [I principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale tra interpretazioni storicamente orientate e revisioni a finalità espansiva](#), in questa *Rivista*, [Studi 2022/II](#), 473 ss.

⁵ Cfr. C. DE FIORES, “L’Italia ripudia la guerra”? *La Costituzione di fronte al nuovo ordine globale*, Ediesse, Roma 2002, 18, cui si richiama anche M. BENVENUTI, *Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni*, in [Osservatorio AIC](#), 3/2022, 23; dello stesso, v., già, *Il principio del ripudio della guerra nell’ordinamento costituzionale italiano*, Jovene, Napoli 2010.

⁶ Sui rapporti tra i fatti costituenti e i fatti bellici, indicazioni possono aversi dal mio *Le guerre, la teoria del potere costituente e il bilanciamento tra valori costituzionali*, in *Riv. dir. cost.*, 2005, 3 ss., nonché in *Studi in memoria di E. Fanara*, I, a cura di U. La Torre, G. Moschella, F. Pellegrino, M.P. Rizzo, G. Vermiglio, Giuffrè, Milano 2006, 727 ss.



non si dà un rapporto di mutua implicazione, l'una cosa non necessariamente comportando l'altra, e viceversa. Non è tuttavia un caso che la degenerazione della forma di Stato faccia crescere il rischio del coinvolgimento in fatti bellici.

Tutto ciò posto, nel mondo internamente interconnesso del tempo presente, possono poi darsi situazioni imprevedibili che si portano ben oltre l'autodeterminazione dei nostri organi di governo, producendo l'effetto del coinvolgimento del nostro Paese in un fatto bellico di cui si rendano responsabili altri Stati, con la conseguenza che la nostra partecipazione alla guerra risulti, a conti fatti, da una decisione adottata *extra moenia*: come dire che, seppur *oborto collo*, potremmo trovarci costretti a non restare neutrali.

Sta di fatto che ingenua appare l'idea che una guerra ingiusta sia sanzionata per mano di un giudice, foss'anche quello costituzionale che, ad es., dichiara l'invalidità degli atti che la determinino; e sterile, d'altronde, si è dimostrato in relazione alla vicenda dell'Ucraina l'intervento della Corte internazionale di giustizia⁷. Piuttosto, maggiormente efficace potrebbe rivelarsi una reazione collettiva, espressiva di un vero e proprio diritto di resistenza dell'intera o di gran parte della comunità che rifiuti di impugnare le armi per una guerra ingiusta. D'altronde, fatti recenti testimoniano che, da noi come altrove, va maturando una diffusa consapevolezza in seno al corpo sociale in merito al carattere ingiusto di taluni eventi bellici, quale quello avutosi nella striscia di Gaza per iniziativa del Governo israeliano che ha dato luogo – come si sa – a diffuse proteste in molti Paesi.

Si ha qui – come si vede – uno di quei casi in cui la validità di decisioni di cruciale rilievo, in difetto di sanzioni efficaci ad esse applicabili (in specie, per mano dei giudici), si riconosce ed apprezza, a conti fatti, per il tramite dell'effettività, in essa dunque traducendosi ed interamente risolvendosi.

2. La limitata capacità di tenuta del modello costituzionale relativamente ai disposti di organizzazione, in specie di quello di cui all'art. 78 della Carta che, alla prova dei fatti, potrebbe rivelarsi impraticabile

Obsoleto potrebbe, poi, nei fatti dimostrarsi il modello costituzionale nella sua parte costituita da disposti dell'organizzazione che fanno riferimento ai fatti bellici e, segnatamente, negli artt. 78 e 87, IX c.⁸. Materialmente inapplicabile potrebbe, infatti, rivelarsi il primo degli enunciati in parola che prefigura uno scenario scandito da tempi e

⁷ Raguagli in M. IOVANE, *Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime osservazioni*, in [Osservatorio AIC](#), 3/2022, 6 ss., spec. 12 ss.

⁸ Una chiara rappresentazione della scansione procedimentale del modello in parola può, tra gli altri, vedersi in M. CAVINO, *Il governo della guerra*, in *Quad. cost.*, 4/2022, spec. 768 ss., e A. LO CALZO, [L'attualità del fenomeno bellico tra principi supremi e assetto delle fonti. L'ordinamento italiano di fronte alla guerra in Ucraina](#), in questa *Rivista*, [Studi 2023/I](#), 230 ss.

procedure la cui osservanza in talune congiunture potrebbe rivelarsi assai problematica e, forse, impossibile. Si tratta, per vero, di una previsione che, per l'aspetto ora considerato, mal si adatta ad una congiuntura in cui l'attacco da parte del nemico si manifesti in un lasso temporale estremamente circoscritto, obbligando le forze armate della Repubblica ad una pronta ed efficace azione di difesa non compatibile con le indicazioni venute dalla Carta. Se non fosse per il carattere tragico di siffatte circostanze, verrebbe da dire che fa francamente sorridere che, mentre cadono a pioggia sulle nostre teste i missili e le bombe, si apra un confronto in seno alle Camere (che potrebbero non essere in grado di riunirsi...), un confronto particolarmente animato che magari – perché no? – veda maggioranza ed opposizioni schierate su fronti contrapposti circa l'opportunità di rispondere all'attacco del nemico ovvero di arrendersi o, ancora, circa la natura del fatto bellico.

In realtà, pur nella sua laconicità espressiva, il dettato costituzionale in parola si adatta a scenari ormai superati, quali erano quelli in cui l'avanzata degli eserciti richiedeva tempi lunghi che offrivano all'aggredito l'opportunità di organizzarsi a difesa del proprio territorio.

Oggi, di contro, il Governo (sempre che, a sua volta, riesca in concreto a riunirsi...) potrebbe trovarsi obbligato a decidere in vece del Parlamento, cui la Carta in coerenza con la forma di governo stabilita dalla Costituente assegna un ruolo determinante in ordine all'assunzione di una decisione sì gravida di effetti, qual è appunto quella della entrata in guerra. È, poi, chiaro che, nel momento in cui le Camere dovessero trovarsi in grado di svolgere la loro attività istituzionale, saranno chiamate a convalidare la decisione in parola⁹. Parimenti chiaro è, però, che essa avrà nel frattempo dato vita ad effetti comunque materialmente irreversibili, esattamente come si ha, per l'aspetto ora considerato, per alcuni tipi di decreti-legge cui non sia data la necessaria conversione. Il Governo potrebbe perciò essere chiamato ad esercitare un ruolo di "supplenza" che, per un fisiologico esercizio dei ruoli istituzionali, non gli spetterebbe. Si assisterebbe, pertanto, ad uno di quei casi in cui *necessitas facit legem* (qui, addirittura, in deroga all'assetto definito nella Carta costituzionale) teorizzata da tempo da un'accreditata dottrina in relazione agli stati di emergenza.

Insomma, dal disegno costituzionale relativo all'apertura della guerra ed alla sua gestione emerge un modello la cui osservanza resta pur sempre soggetta a condizioni fattuali imprevedibili e non catalogabili in astratto, un modello dunque verso il quale tendere, nella consapevolezza tuttavia che potrebbero darsi circostanze che non lo consentano. La tenuta della Carta allora si riconosce ed apprezza per il modo con cui si riesca a ristabilire l'ordine

⁹ In un contesto assai diverso da quello ora rappresentato, laddove è stata data alle Camere l'opportunità di pronunciarsi, ciò ha avuto luogo; e – com'è stato rilevato da una sensibile studiosa [A. VEDASCHI, *Guerra e Costituzioni: spunti dalla comparazione*, in [Osservatorio AIC](#), 3/2022, 55 ss.] – si tratta, peraltro, di un *trend* riscontratosi anche in altri Paesi, fermo restando che il coinvolgimento delle assemblee parlamentari è stato più di forma che di sostanza, come invece, a giudizio di un'accreditata dottrina [B. PEZZINI, *Per un ordine della sovranità disarmata*, in [Osservatorio AIC](#), 3/2022, 65 ss.], avrebbe dovuto (e sempre dovrebbe) essere.



costituzionale delle competenze nel più breve tempo possibile e nella misura massima consentita dalle circostanze stesse.

3. Le ragioni della guerra: non solo a finalità di conquista di territori ma anche indicativa di uno scontro tra sistemi di valori e dello stato di palese sofferenza in cui nella presente, particolarmente sofferta, congiuntura versano le liberal-democrazie, il bisogno impellente che i Paesi dell'Occidente europeo si diano una difesa comune e la conferma che la salvaguardia della pace (e, con essa, dell'intero ordine costituzionale) resti demandata ad una loro efficace azione corale

La congiuntura odierna segnata dal numero crescente dei fatti bellici di cui si ha riscontro anche in parti tra di loro distanti del pianeta, soprattutto da alcuni di essi, sollecita poi una riflessione di ordine generale in merito alla loro natura e alle cause che li determinano.

Un tempo, la ragione delle guerre si legava strettamente e pressoché esclusivamente al territorio, era cioè data dal desiderio di conquista di territori altrui e, con essa, all'assoggettamento dei popoli al dominio di un altro o di altri popoli.

La seconda grande guerra ha evidenziato anche un'altra *ratio* che, peraltro, alla prima si salda strettamente: lo scontro tra modelli o sistemi di valori a base dell'organizzazione dello Stato, in ispecie tra autoritarismo e liberaldemocrazia.

Oggi, per un verso, sembra che questo scontro voglia viepiù acuirsi e diffondersi¹⁰, nel mentre e per un altro verso si assiste altresì a conflitti coinvolgenti Stati tutti retti da regimi autoritari o – come nel caso degli attuali Stati Uniti a guida Trump – *tendenzialmente* autoritari¹¹.

Ad ogni buon conto, le ragioni delle guerre possono essere (ed effettivamente sono) non di rado diverse, come dimostrano, da un canto, il proditorio attacco mosso dalla Russia all'Ucraina e dagli Stati Uniti al Venezuela¹² e, dall'altro, le minacce indirizzate dall'attuale

¹⁰ ... dimostrando *per tabulas* il carattere vano degli sforzi prodotti in vista dell'obiettivo del disarmo nucleare [in tema, di recente e per tutti, U. VILLANI, *La necessità del disarmo nucleare: tendenze e strumenti del diritto internazionale*, in [Rivistaoidu.net](https://rivistaoidu.net), 5/2024, 779 ss.].

¹¹ Con ossimoro apparente, l'attuale Presidente degli Stati Uniti è stato etichettato un "fascista democratico" (A. CANTARO, *Amato Popolo. Il sacro che manca da Pasolini alla crisi delle democrazie*, ed. Bordeaux, Roma, 2025, 199, con richiamo di un pensiero di A. Badiou; v., inoltre, O. CAPPELLI, *Trump e la rivoluzione americana. Da dove vengono dove ci portano*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025; C. BOTTICI, *Trumpismo. Un mito politico*, Castelveccchi, Roma 2025; A. DI BELLA, *Gli zar della Casa Bianca. Come i presidenti del passato aiutano a capire l'America di Trump*, Solferino, Milano 2025; C. PAGLIARA, *L'imperatore. Donald Trump, l'alba di una nuova era*, Piemme, Milano 2025; A. CAPRARICA, *Il bullo. Come Donald Trump ha distrutto l'occidente*, Piemme, Milano 2026).

¹² Si tratta, per vero, di vicende assai diverse tra di loro, già per il fatto che l'una si è concretata in una guerra, nell'accezione tradizionale del termine, mentre l'altra si è risolta – perlomeno ad oggi – nello spodestamento di Maduro, accompagnato però dal controllo che l'amministrazione statunitense ha riservato a se stessa in ordine allo svolgimento della vita politico-istituzionale del Paese, unitamente all'utilizzo delle risorse naturali

Presidente statunitense nei riguardi della Nigeria e, già all'indomani della sua seconda elezione, della Groenlandia e del Canada, seguite ora da quelle verso l'Iran, la Colombia, il Messico e Cuba.

Il rischio evidente che, in un quadro siffatto, si ha è che, prima o poi, questi conflitti pur territorialmente circoscritti possano unirsi tra di loro, dando vita ad una deflagrazione su scala planetaria o, comunque, suscettibile di riguardare anche Stati nei cui territori pure non rimbombi il suono cupo e fragoroso delle armi. Così, d'altronde, è già per effetto della guerra in Ucraina, se si considera che molti Paesi europei e gli stessi Stati Uniti, che pure hanno tenuto e tengono sotto la presidenza Trump un atteggiamento ondivago, non di rado contraddittorio e comunque inquietante, hanno fornito e forniscono all'Ucraina mezzi di difesa e sostegno sotto varie forme. Misure, tutte queste, che, per un verso, sono usualmente riportate al valore di solidarietà nelle sue proiezioni al piano delle relazioni internazionali¹³

di cui il territorio venezuelano dispone da parte delle imprese nordamericane, in ispecie di quelle petrolifere. L'accostamento tra le vicende in parola, nondimeno, si giustifica per l'aspetto della palese, grave violazione del diritto internazionale perpetratasi in occasione del loro svolgimento. L'irresistibile vocazione di Trump e del suo staff a sottrarsi al governo delle norme internazionali è spia eloquente del tendenziale autoritarismo che connota l'amministrazione in parola.

¹³ ... per quanto un'accreditata dottrina neghi risolutamente che quella armata possa considerarsi una genuina espressione di solidarietà [G. AZZARITI, *La Costituzione rimossa*, in [Costituzionalismo.it](https://www.costituzionalismo.it), 1/2022, spec. 111 ss.]. Perlopiù studiato con riguardo a vicende di diritto interno (e, segnatamente, a prestazioni di singoli o gruppi) il dovere in parola; ancora bisognoso di adeguati approfondimenti, invece, per ciò che attiene al versante delle relazioni interordinamentali, specie per l'aspetto qui specificamente rilevante [per riferimenti ed indicazioni, dopo S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Bari-Roma 2014, v., almeno, F. GIUFFRÈ, in più scritti, tra i quali *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Giuffrè, Milano 2002; *I doveri di solidarietà sociale*, in AA.VV., *I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle leggi*, a cura di R. Balduzzi, M. Cavino, E. Grosso, J. Luther, Giappichelli, Torino 2007, 3 ss., e *Alle radici dell'ordinamento: La solidarietà tra identità e integrazione*, in [Rivista AIC](https://www.rivistaaic.it), 3/2019, 4 settembre 2019, 555 ss.; F. POLACCHINI, *Doveri costituzionali e principio di solidarietà*, Bononia University Press, Bologna 2016; E. ROSSI, *Solidarietà e bene comune, oggi*, in *Scritti in onore di A. Ruggeri*, V, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, 3845 ss.; Q. CAMERLENGO, *La dimensione costituzionale della mobilità sociale, tra eguaglianza sostanziale e solidarietà*, in *Scritti in onore di P. Ciarlo*, III, a cura di S. Aru, M. Betzu, S. Cecchini, R. Cherchi, L. Chieffi, G. Coinu, A. D'Aloia, A. Deffenu, G. Demuro, G. Ferraiuolo, F. Pastore, I. Ruggiu, S. Staiano, ESI, Napoli 2022, 899 ss., e dello stesso, *Pari dignità sociale e solidarietà: per un effettivo inveroamento del principio di eguaglianza*, in *Scritti in memoria di B. Caravita di Toritto*, III, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, 2359 ss.; T. GUARNIER, *La solidarietà intergenerazionale nella prospettiva costituzionale. Prime riflessioni su alcuni nodi da sciogliere*, in [Rivista del Gruppo di Pisa](https://www.rivista-del-gruppo-di-pisa.it), 3/2022, 26 settembre 2022, 1 ss.; G. COMAZZETTO, *La solidarietà necessaria. Metamorfosi di un principio nell'orizzonte costituzionale europeo*, Jovene, Napoli 2023; F. LUCHERINI, *La solidarietà come fondamento relazionale dei diritti sociali. L'esperienza italiana in prospettiva comparata*, in *Quad. cost.*, 4/2023, 943 ss.; L. DELLI PRISCOLI, *I doveri di solidarietà*, in AA.VV., *La Costituzione vivente*, a cura dello stesso L. Delli Priscoli, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2023, 79 ss.; C. SALAZAR, *Sui diritti sociali e il principio di solidarietà*, in [Rivista AIC](https://www.rivistaaic.it), 1/2024, 14 marzo 2024, 188 ss.; A. RIVIEZZO, *Di norma solidale. Costituzione e progetto sociale nell'acquis della solidarietà*, FrancoAngeli, Milano 2024; v., inoltre, i contributi che sono nel fasc. monografico dedicato al tema *I percorsi della solidarietà nello stato costituzionale: nuovi attori e problemi, tra Costituzione e politiche europee*, a cura di A. Buratti, in [Diritti comparati](https://www.diritticomparati.it), Special Issue V (2024), nonché, con specifico riguardo alla dimensione sovranazionale, P. MENGOZZI, *L'idea di solidarietà nel diritto dell'Unione europea*, Bologna University Press, Bologna 2022; C. MASSAROTTI, *Il principio di solidarietà nel diritto dell'Unione europea*, in [Astrid](https://www.astrid.it), 6/2024, 22 aprile 2024; A. PISAPIA, *The Solidarity Principle as a Founding Principle in the EU Health Policies*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 15/2024, 26 giugno 2024, 113 ss.; C. TRIPODINA, *Dovere di*



e, per un altro, all'idea di guerra di difesa preventiva, di cui si dirà meglio a momenti¹⁴, mescolandosi assieme un sentimento nobile con un calcolo di convenienza, ispirato peraltro al fine di evitare una diffusione incontrollabile del conflitto bellico. E, d'altronde, come si è fatto opportunamente notare, "tra gli opposti del 'costituzionalmente vietato' e del 'costituzionalmente dovuto' vi sono i tanti spazi che la Carta repubblicana del 1947 lascia alla politica, ossia al 'costituzionalmente possibile'"¹⁵.

Certo si è, ad ogni buon conto, che la moltiplicazione dei fatti bellici, ad alcuni dei quali – piaccia o no – anche il nostro Paese ha preso (o, se si vuole, ha dovuto prendere) parte¹⁶, rende, per la sua parte, testimonianza dello stato di palese sofferenza in cui versa, nella confusa e fluida congiuntura presente, il modello delle liberal-democrazie, specie per effetto della svolta epocale segnata dall'avvento del trumpismo negli Stati Uniti che, riguardando la prima delle superpotenze, irradia i suoi effetti per l'intero pianeta alterando antichi equilibri

solidarietà e riconoscimento dell'altro, in [Costituzionalismo.it](https://www.costituzionalismo.it), 1/2025, 79 ss. Non si tralascino, infine, i numerosi studi sul tema che sono nel volume dal titolo *In dialogo con Serio Galeotti a cento anni dalla nascita: dei grandi temi del diritto costituzionale*, a cura di B. Pezzini, Giappichelli, Torino 2024].

È bene poi tenere a mente che la solidarietà ha da spiegarsi in misura cospicua anche una volta cessato il rumore sordo delle armi, in vista della ricostruzione dei Paesi colpiti dalla guerra, ormai ridotti in macerie. D'altronde, è anche così che prende forma e si fa apprezzare quell'"amore per i lontani" di cui discorre una sensibile ed accreditata dottrina [A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in *Dir. e soc.*, 2/2008, 23 ss., e, dello stesso, più di recente, *Identità "costituzionale" e identità "nazionale": non sempre simul stabunt e non sempre simul cadent*, in [Rivista AIC](https://www.rivistaaic.it), 3/2025, 59 ss., spec. 63 ss.].

¹⁴ Sull'invio di armi all'Ucraina quale peculiare forma di "legittima difesa", v. S. SALUZZO, *Non belligeranza e legittima difesa collettiva nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina*, in [Costituzionalismo.it](https://www.costituzionalismo.it), 2/2024, 46 ss. Cfr. L. VENTURA, V. PUPO, *Osservazioni sui problemi internazionali e interni conseguenti alla guerra in Ucraina*, in [Forum di Quaderni costituzionali](https://www.forumdiquadernicostituzionali.it), 3/2022, 1 ss., spec. 10 ss.

¹⁵ M. BENVENUTI, *Le conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina. Prime considerazioni*, cit., 30; in tema, v., inoltre, G. DE MINICO, *Una pace mai cercata davvero*, in [DPCE OnLine](https://www.dpceonline.it), 1/2024, 65 ss.; A. VEDASCHI, *Guerra e Costituzioni: spunti dalla comparazione*, cit., 47 ss., e, della stessa, v., già, *À la guerre comme à la guerre? La disciplina della guerra nel diritto costituzionale comparato*, Giappichelli, Torino 2007. Fondamentale in materia resta ancora oggi G. DE VERGOTTINI, *Guerra e Costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*, Il Mulino, Bologna 2004, del quale v. inoltre, utilmente, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, in [Osservatorio AIC](https://www.osservatorioaic.it), 3/2022, 7 aprile 2022, 71 ss.; riferimenti ed indicazioni anche in M. FIORILLO, *Guerra e diritto*, Laterza, Roma-Bari 2009; P. CARNEVALE, *La Costituzione va alla guerra?*, Editoriale Scientifica, Napoli 2013; P. CARNEVALE, E. GREPPI, K. ROUDIER, *Il diritto della guerra e della pace*, Editoriale Scientifica, Napoli 2019; N. LUPO, *L'art. 11 come "chiave di volta" della Costituzione vigente*, in *Rass. parl.*, 3/2020, 379 ss., e, dello stesso, *L'art. 11 della Costituzione e l'appartenenza dell'Italia all'alleanza atlantica*, in *Il Filangieri*, Quad. 2022, 19 ss.; C. DE FIORES, *L'Italia ripudia la guerra? La Costituzione di fronte al nuovo ordine globale*, Futura, Roma 2002; G. MARAZZITA, *"Guerra vietata, legittima e necessaria"*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it), 22/2022, 10 agosto 2022, 52 ss.; nei contributi al Seminario di Roma dell'1 aprile 2022 su *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?*, a cura di G. Azzariti, in [Costituzionalismo.it](https://www.costituzionalismo.it), Quad. 4/2022, Editoriale Scientifica, Napoli 2022; e, ancora, in M.G. PUTATURO DONATI, *Il ripudio della guerra*, in AA.VV., *La Costituzione vivente*, cit., 325 ss.; G. VOSA, *"In condizioni di parità con altri Stati": spunti per una rilettura dell'articolo 11 della Costituzione*, in [DPCE OnLine](https://www.dpceonline.it), 1/2024, 227 ss., e P. PILUSO, *Ripudio della guerra e legittima difesa collettiva: profili costituzionali*, in questa *Rivista*, [Studi 2025/I](https://www.studi2025.it), 24 febbraio 2025, 225 ss.

¹⁶ In tema, v. M. CAVINO - M. MALVICINI, *Le guerre dell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna 2023.

che – nel bene come nel male – avevano dato prova di saper resistere per oltre tre quarti di secolo a far data dalla fine della seconda grande guerra¹⁷.

D'altro canto, il modello in parola connota – come si sa – i Paesi dell'Occidente europeo, faticando piuttosto ad affermarsi nei Paesi dell'Est europeo un tempo gravitanti nell'orbita dell'ex Unione Sovietica¹⁸, Paesi i primi che, tuttavia, seguitano insensatamente ad esibire marcate divisioni interne, rendendo a tutt'oggi poco consistente il fronte da essi costituito davanti alla protervia ed all'aggressività dei regimi autoritari ed a vocazione imperialista, a partire da quello che si ha oggi in Russia¹⁹. Non a caso, con la sua consueta saggezza, il nostro Presidente della Repubblica va, in modo martellante, sollecitando la costituzione di una difesa comune europea: un sogno – come si sa – antico²⁰, rivelatosi tuttavia fin qui

¹⁷ Si ha qui, invero, conferma di un duplice fatto al quale dapprima non si era forse prestata la dovuta attenzione. Per un verso, infatti, mentre l'involuzione autoritaria in un Paese che non detiene un posto di cruciale rilievo nello scacchiere internazionale esauriva (ed esaurisce), in buona sostanza, i propri effetti all'interno dello stesso, di contro laddove se ne abbia riscontro in una superpotenza, quali appunto sono gli Stati Uniti, gli effetti stessi si aprono e diffondono a raggiera per l'intera comunità internazionale, alterando i pur precari equilibri in essa in precedenza formati e sostanzialmente determinando la sospensione del vigore del diritto internazionale, con imprevedibili sviluppi, anche (e soprattutto) di ordine bellico, idonei a riflettersi anche a carico di Stati che pure vorrebbero non esserne coinvolti e vivere in pace. Per un altro verso, al primo strettamente connesso, si constata l'esistenza di talune gravi implicazioni tra le torsioni istituzionali interne all'ordinamento statale e i fatti bellici che vengono a moltiplicarsi e ad alimentarsi in modo perverso da quelle, l'autoritarismo endostatale traducendosi non di rado in pratiche aggressive, oltre che a carico delle forze politiche di opposizione e di chi vi appartiene, altresì nei riguardi di altri Stati, presi di mira quali obiettivi di insensate politiche coloniali (su quest'ultimo aspetto che qui non può essere adeguatamente trattato, mi riprometto di tornare in altro luogo ad esso specificamente dedicato).

¹⁸ ... tant'è che in alcuni di essi la democrazia si è ormai innaturalmente convertita in una "democrazia", com'è d'uso ormai chiamarla con termine brutto ma, per vero, efficace [indicazioni in G. D'IGNAZIO, *Le democrazie illiberali in prospettiva comparata: verso una nuova forma di Stato? Alcune considerazioni introduttive*, in [DPCE OnLine](#), 3/2020, 3563 ss.; nella stessa Rivista, A. SPADARO, *Dalla "democrazia costituzionale" alla "democrazia illiberale" (populismo sovranista), fino alla.... "democrazia"*, 3875 ss.; A. DI GREGORIO, *La degenerazione delle democrazie contemporanee e il pluralismo semantico dei termini "democrazia" e "costituzionalismo"*, in *Scritti in onore di F. Lanchester*, I, a cura di G. Caravale, S. Ceccanti, L. Frosina, P. Piciacchia - A. Zei, Jovene, Napoli 2022, 489 ss.]. Ciò che, però, più ancora inquieta è la circostanza che una "democrazia" sono ormai purtroppo divenuti anche gli Stati Uniti d'America a guida Trump, un "fascista democratico", secondo la qualifica sopra riportata di una sensibile dottrina.

¹⁹ Sul carattere aggressivo dell'intervento armato in Ucraina, *ex plurimis*, v. F. PETRANGELI, *L'aggressione all'Ucraina da parte della Federazione russa: una cronaca costituzionale tra Roma e Bruxelles*, in *Giur. cost.*, 2/2022, 1203 ss.; A. LANCIOTTI, *La punibilità per il crimine internazionale di aggressione*, in [federalismi.it](#), 17/2022, 31 ss.; A. LO CALZO, *L'attualità del fenomeno bellico tra principi supremi e assetto delle fonti. L'ordinamento italiano di fronte alla guerra in Ucraina*, cit., e M. IOVANE, *Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime osservazioni*, cit., 6 ss. Sul concetto di aggressione dal punto di vista del diritto internazionale, v., per tutti, N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*⁷, Giappichelli, Torino 2021, spec. 42 ss.

²⁰ Si rammenti la sfortunata vicenda della CED, in merito alla quale, *ex plurimis*, v. R. ARON - D. LERNER, *La querelle de la CED*, Colin, Paris 1956; A. CLESSE, *Le projet de CED du Plan Plevén au crime du 30 août*, Nomos, Baden-Baden 1989; D. PREDA, *Storia di una speranza. La battaglia per la CED e la federazione europea*, Jaca Book, Milano 1990; S. BERTOZZI, *La Comunità europea di difesa: profili storici, istituzionali e giuridici*, Giappichelli, Torino 2003; M. FRAU, *Il paradosso di un'industria europea della difesa senza una difesa comune*, in [Osservatorio AIC](#), 6/2025, 4 novembre 2025, 1 ss. Con riguardo alla necessità di una difesa europea, tra gli altri, v. P. BILANCIA,



irrealizzabile. Ed è augurabile che, laddove gli eventi dovessero prendere una piega viepiù inquietante, quest'antico progetto possa essere ripreso con miglior sorte²¹. È chiaro che l'unificazione delle forze armate fa tutt'uno con l'unificazione politica o, quanto meno, potrebbe dimostrarsi l'anticamera della stessa, ciò che per ragioni varie non è da molti (forse, dai più) voluto.

Quali che siano i prossimi sviluppi di questa confusa ed incerta vicenda, già al presente – come si faceva notare – si tocca con mano la solidarietà prestata da molti Stati nei riguardi di quello aggredito, secondo quanto è appunto avvalorato dall'esperienza maturata nel corso di questi anni con riferimento alla guerra in Ucraina.

Riconsiderata questa esperienza dal punto di vista costituzionale, se ne ha che la salvaguardia del valore fondamentale della pace non risulta rimessa esclusivamente alla volontà dello Stato la cui Costituzione solennemente la prescrive ma dipende, a conti fatti, dall'azione corale degli Stati appartenenti alla stessa, grande "famiglia" delle liberal-democrazie. E, poiché se viene meno la pace, cadono anche gli altri valori fondamentali cui dà voce la Carta costituzionale, se ne ha che alla difesa di quest'ultima (e, con essa, della patria) sono nei fatti chiamati tutti assieme gli Stati in parola. La difesa della patria è dalla nostra Carta qualificata – come si sa – quale "sacro dovere del cittadino" (art. 52). Fermo tutto ciò, non può, a mia opinione, negarsi che ad essa *possano* concorrere, per un verso, anche i non cittadini stabilmente residenti nel nostro Paese, ai quali non può essere impedito di spendersi a vario titolo a tutela di se stessi, dei propri cari e dei propri beni, e, per un altro verso, altri Stati che vengano in soccorso dell'aggredito.

Mutatis mutandis, ovviamente, le cose possono stare così anche per altri ordinamenti al nostro vicini, venendosi pertanto a determinare un rapporto circolare di mutuo soccorso.

Di qui, la conferma della interdipendenza in cui al presente si trovano le Costituzioni dei Paesi di liberaldemocrazia: *simul stabunt vel simul cadent*, insomma.

Riflessioni sulle prospettive future per una difesa comune europea, in *Scritti in memoria di Beniamino Caravita di Toritto*, II, a cura di L. Casseti, F. Fabrizzi, A. Morrone, F. Savastano, A. Sterpa, Editoriale Scientifica, Napoli 2024, 1217 ss., e, pure *ivi*, M. FRAU, *La difesa comune dell'Unione Europea e la Nato: una simbiosi (costituzionalmente) difficile*, 1413 ss.; F. FURLAN, *Verso un esercito europeo? Profili istituzionali e costituzionali della difesa comune europea*, 1445 ss., e C. SBAILÒ, *Armed Europe. Constitutionalism cannot be exported, but it can (and should) be defended. Westernization without democratization: this is the 'Mazinga Z' we have to face*, 1627 ss. Sull'evoluzione del concetto di difesa in parola, v., poi, V.M. SCARANO, *L'evoluzione del concetto di difesa comune europea tra obiettivi, rapporti con la NATO e criticità giuridiche*, in [Fsjeurostudies.eu](https://fsjeurostudies.eu), 3/2025, 371 ss. Sulle misure adottate dall'Unione europea a seguito dell'attacco mosso all'Ucraina, v., part., F. PETRANGELI, *Il riassetto dei poteri dell'Unione in tempo di guerra*, in [Osservatorio AIC](https://osservatorioaic.it), 4/2024, 39 ss.; M. BERGO, *Re-arm EU: dall'integrazione attraverso i diritti all'integrazione attraverso le armi?*, in [Dirittoeconti.it](https://dirittoeconti.it), 2/2025, 67 ss.

²¹ V., ora, lo studio del Ceps, *European Defence Projects of Common Interest: from concept to practice*, redatto da S. BLOCKMANS e D. FIOTT, dietro richiesta della Commissione SEDE del Parlamento europeo, 23 gennaio 2026.

4. Il rilievo assunto da talune consuetudini culturali di riconoscimento della natura e della validità dei fatti bellici diffuse nel corpo sociale e in seno alla Comunità internazionale, e la sollecitazione che può aversene per l'adozione in misura crescente di prestazioni di solidarietà a beneficio delle persone maggiormente esposte agli effetti negativi conseguenti ai fatti bellici

Le notazioni appena svolte danno – a me pare – conferma del crescente rilievo che assumono talune *consuetudini culturali* di riconoscimento della natura e, perciò, della validità dei fatti bellici, consuetudini diffuse, in primo luogo, in seno al corpo sociale, per ciò che attiene al coinvolgimento diretto dello Stato, e, in secondo luogo, in seno alla Comunità internazionale, quanto alla compartecipazione di altri Stati nella forma indiretta degli aiuti e delle altre misure di sostegno offerte all'agredito. Fin dove, poi, queste ultime possano spingersi senza tramutarsi nella prima specie di coinvolgimento è assai disagevole da stabilire²², dovendosi comunque allo scopo tenere nel massimo conto talune indicazioni di ordine teorico invalse in seno alla Comunità internazionale e – ciò che maggiormente importa – le esplicite prese di posizione di quest'ultima, segnatamente a mezzo di deliberati assunti dall'ONU. Dalle consuetudini in parola traggono vigore ed alimento talune pratiche di resistenza collettiva messe in atto sia nei territori riguardati dal fatto bellico che in altri nei quali parimenti si assista a manifestazioni di solidarietà verso chi è vittima dell'aggressione.

D'altronde, i componenti il corpo sociale, in seno al quale le consuetudini stesse prendono forma, sono perfettamente consapevoli dei sacrifici che i fatti bellici comportano, in primo luogo per la vita umana di un numero assai elevato di persone e, quindi, per i diritti fondamentali, in ispecie per alcuni di essi che appaiono essere maggiormente esposti. Anche laddove i fatti stessi non dovessero riguardare in modo diretto un dato Stato (per ciò che qui più importa, il nostro), risultano essere evidenti i riflessi a carico dei diritti stessi, particolarmente di quelli c.d. "sociali", a motivo del brusco innalzamento dei prezzi di beni di consumo di prima necessità conseguente al fatto bellico. Ed è chiaro che a pagarne le conseguenze sarebbero (*rectius*, sono) le persone meno abbienti: una fascia sociale che, per ragioni varie, si va sempre di più allargando. Di qui, poi, la sollecitazione per l'ulteriore incremento delle prestazioni di solidarietà nei confronti di tali persone. Il valore di solidarietà, insomma, riceve da più parti e per ragioni anche assai diverse tra di loro, alcune delle quali non direttamente correlate al fatto bellico, una spinta vigorosa per crescenti affermazioni, proponendosi quale uno dei valori di maggior rilievo nella presente congiuntura internazionale, unitamente al dovere di fedeltà alla Repubblica che, a conti fatti, si traduce e risolve altresì (e principalmente) nel diritto-dovere di pace, al servizio dell'intera tavola dei valori fondamentali positivizzati.

²² Non a caso, d'altronde, in merito della loro qualificazione, con specifico riferimento alla vicenda ad oggi in corso della guerra in Ucraina, il dibattito tra i commentatori è stato (ed è) assai animato sin da quando si sono adottate le prime misure in soccorso del Paese aggredito (riferimenti nel mio *I diritti fondamentali e la guerra*, cit., 218 s., in nt. 21).